





## CONCLUSIONI

All'udienza del 24.6.16, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi ai propri atti introduttivi e successive difese

## SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che, alla luce della legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, si procederà ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in attuazione alla novella dell'art. 132 n. 4 c.p.c.

A seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione sulla competenza del Tribunale in intestazione, ( ordinanza del 16/2/2015 n. 3002) veniva ritenuta non fondata l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla convenuta società, avverso la citazione in giudizio al fine di sentir dichiarare Mauri Laurina responsabile del sinistro verificatosi in data 6.11.07 accaduto alle ore 20,50 in Torre Annunziata allorquando, l'attore, alla guida di un velocipede, veniva tamponato dalla vettura Audi A3 tg DK671AF che lo seguiva nella medesima direzione di marcia lungo la via Vittorio Veneto con danni al mezzo ed all'attore. Chiedeva inoltre condannarsi in solido la proprietaria del predetto veicolo, in solido con la compagnia assicurativa Fondiaria Sai.





Espletata l'istruttoria del giudizio, il precedente giudice istruttore dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sentenza poi cassata dalla predetta ordinanza della Cassazione.

Nella contumacia del giudizio di riassunzione dei convenuti, in ordine alla domanda attorea, preso atto della proponibilità della stessa, attesa la lettera di messa in mora nella produzione attorea, si osserva quanto segue.

La domanda, e va pertanto, integralmente accolta.

Risulta confermata la dinamica come descritta in citazione in ordine alle modalità di luogo e tempo, oltre all'intervenuto tamponamento della bicicletta a bordo della quale era l'attore, con conseguente deformazione della ruota posteriore ed inservibilità della bicicletta, il cui guidatore veniva sbalzato a seguito del tamponamento da parte dell'Audi. Questi i fatti rappresentati in modo univoco e non contraddittorio dai testi escussi alle udienze del 15.2.12 e 20.11.12.

Evidente è la colpa del veicolo che ha tamponato la bicicletta, non tenendo conto della necessità di rispettare la distanza minima di sicurezza rispetto il veicolo che precede.

#### Sul danno risarcibile

Circa il danno risarcibile, ritiene questo giudicante di prendere come punto di riferimento per le conclusioni che seguiranno, il nuovo sistema bipolare introdotto dalla Corte di Cassazione con le sentenze nn. 7281, 7282, 7283, 8827 e 8828 del 2003. Superando il sistema risarcitorio tradizionale, fondato sulla tripartizione dei danni





(biologico, morale e patrimoniale), la Suprema Corte ha, infatti, affermato che il danno alla persona, integralmente inteso, vada risarcito nelle sue componenti non patrimoniali e patrimoniali.

In ordine a tale ultima categoria di danno, si distinguono le voci di danno emergente, ovvero le effettive e documentate spese affrontate in conseguenza del sinistro, dalle voci di danno da lucro cessante, ovvero i mancati introiti che ragionevolmente, secondo un giudizio di prognosi futura rimesso all'id quoad plerumque accidit, sarebbero stati ottenuti dal danneggiato in mancanza dell'evento lesivo.

In merito a tale ultima voce, va evidenziato che il danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente al sinistro è suscettibile di autonoma liquidazione solo laddove il soggetto leso fornisca la prova rigorosa in ordine alla diminuzione di reddito dipendente dalle sofferte lesioni. Ciò in quanto la riduzione dell'attitudine del danneggiato alla piena esplicazione delle energie psicofisiche integra un pregiudizio generalmente definito come riduzione della capacità lavorativa generica, che corrisponde ad una delle molteplici componenti del danno biologico. Infatti la Suprema Corte (v. Cass. nn. 13409/2001 e 10289/2001) afferma da tempo che "l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito; perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere





accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito”.

In ordine al danno non patrimoniale, può affermarsi che, vi confluiscano le voci del danno biologico, danno morale soggettivo ed il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

Mentre, il danno patrimoniale, è la sintesi del danno alla capacità lavorativa specifica e, in generale, di tutte le ripercussioni sul piano patrimoniale (spese sostenute, perdite subite anche come mancati utili) che sono conseguenza dell'illecito.

Ciò posto, il danno biologico detto anche alla salute, secondo la definizione della Corte delle leggi, consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psico-fisica del soggetto, e costituisce la componente prioritaria del danno alla persona e la prima voce di danno non patrimoniale.

L'elaborazione giurisprudenziale è nel senso di ritenere ivi assorbite, le voci definite a vario titolo, capacità lavorativa generica (cfr. Cass. n. 7084/2001), il danno alla vita di relazione (cfr. Cass. n. 3266/2003) il danno sessuale (cfr. Cass. n. 1421/1998) ed il danno estetico.

Essendo un danno alla persona, lo stesso deve essere liquidato secondo criteri oggettivi identici per ogni soggetto, che necessariamente condivide delle stesse esigenze di ogni altro





cittadino.

Va tuttavia, tenuto conto anche ed ulteriormente, dell'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato, potendo applicare dei correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.

Oltre al danno alla salute, nel danno non patrimoniale, si suole ricondurre la voce del danno morale soggettivo, detto anche pretium doloris, ovvero, mera sofferenza psichica e patema d'animo del soggetto leso.

Va risarcito, a seguito delle sentenze già citate del 2003 della Corte di Cassazione, anche nelle ipotesi in cui il fatto non sia configurabile come reato e nelle ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, quindi, a prescindere dall'accertamento della colpa in concreto dell'autore del danno, come invece richiesto in precedenza, sulla scorta della tradizionale lettura del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 233/2003).

In ultimo, rientra nella categoria in esame, il danno per la lesione di ulteriori interessi inerenti alla persona e di rango costituzionale, oltre il danno alla salute es. il danno da perdita del rapporto parentale (Cass. n. 4118/2004) .

Il criterio interpretativo che guida il combinato disposto dell'art. 2043 c.c. e delle eterogenee norme costituzionali che danno rilevanza alla sfera personale in tutte le sue manifestazioni, ha il limite





derivante dall'esigenza di evitare la duplicazione delle voci di danno (cfr. Cass. n. 8828/2003, ove si afferma che occorre assicurare che sia sempre raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento).

La progressiva elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ha inteso eliminare ogni rilevanza ed autonomia al c.d. danno esistenziale, essendo stata tale categoria disconosciuta nella sua autonomia dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione. Il danno esistenziale, inteso quale danno derivato dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, non causata, però, da una compromissione dell'integrità psico-fisica, è nato in dottrina nella metà degli anni 90 del secolo scorso e ha ottenuto un discreto riconoscimento giurisprudenziale (sia di merito sia di legittimità) dal 1999 in poi, al punto da essere definito, nell'ambito nel sistema tradizionale risarcitorio, la quarta voce di danno alla persona. Con le già citate sentenze del 2003 la Corte di Cassazione ha abbandonato la precedente impostazione e può ritenersi che, oggi, il danno esistenziale possa essere riconosciuto e risarcito soltanto nei limiti in cui derivi dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Così, esemplificando, si è affermata la risarcibilità del danno esistenziale sofferto dal figlio a causa della violazione da parte del genitore degli obblighi di assistenza morale e materiale, ed in particolare quello dell'assistenza educativa, sanciti a livello costituzionale dall'art. 30 Cost. (Trib. Venezia n. 1292/2004); è stato, poi, riconosciuta la risarcibilità del danno causato dalla permanenza alle armi in





conseguenza del provvedimento illegittimo di rigetto dell'istanza di obiezione di coscienza, venendo in rilievo la lesione del diritto di opinione e di manifestazione del pensiero e convincimento religioso, costituzionalmente garantito ex artt. 19 e 21 Cost. (Trib. Bologna n. 261/2004).

Le esposte considerazioni, in termini di risarcibilità del danno non patrimoniale, sono state rivisitate da un recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenze a S.U. n. 26972 del 2008 che nel condividere la lettura costituzionalmente orientata delle sentenze citate in premessa, la completano nei seguenti termini.

Invero, sul presupposto che l'art. 2059 c.c. non integri una nuova figura di illecito extracontrattuale, si afferma che è consentita la riparazione anche di danni a beni non suscettibili di diretta valutazione economica, pur sempre verificando la sussistenza degli elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c.

Quindi, condotta, danno ingiusto perché conseguente alla lesione di un interesse meritevole di tutela, nesso causale tra la condotta ed il danno ingiusto.

L'intero assetto normativo è il rivelatore degli interessi meritevoli di tutela, con la conseguenza che, al di là di ipotesi espressamente previste dalla legge (quali l'art. 185 c.p. la legge 675 del 1996 articolo 29 comma 9 in tema di trattamento dei dati sensibili, etc.), non può non essere la necessaria tutela minima riconosciuta ai diritti







inviolabili della persona ad orientare l'interprete in ordine alla individuazione di situazioni giuridicamente degne di tutela la cui lesione può qualificarsi danno ingiusto.

Tale indagine, a differenza dell'articolo 2043 c.c. deve essere condotta sul binario della tipicità potendo essere risarcito solo il danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge ex articolo 2059 c.c., e quindi nei casi in cui il legislatore abbia direttamente previsto il risarcimento o nei casi in cui la lesione colpisca diritti inviolabili della persona la cui tutela non può non ricomprendere il risarcimento del danno.

La Suprema Corte di Cassazione, arriva a superare la tradizionale rilevanza del danno morale transeunte, ovvero della sofferenza dell'animo passeggera, facendola confluire nell'unica categoria di danno non patrimoniale potendo al più essere una delle voci del danno, uno dei possibili pregiudizi non patrimoniali, definendola come quella sofferenza soggettiva cagionata dall'illecito la cui intensità e durata non assumono rilievo ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

Tale premessa conduce la Suprema Corte ad affermare che la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nelle ipotesi di lesione di diritti inviolabili o di interessi meritevoli di tutela, senza però poter creare distinte categorie di danno non patrimoniale, ma riconducendovi all'interno del danno non patrimoniale vari tipi di pregiudizi alla persona senza autonoma rilevanza patrimoniale.





Anche la cernita degli interessi meritevoli di tutela devono pur sempre essere ancorati a posizioni inviolabili della persona umana.

Con la conseguenza che se da un lato la previsione della condotta in termini di reato è un sicuro indice di rilevanza dell'interesse leso, così come lo è l'espressa previsione normativa, al di fuori di tali ipotesi, avrà rilievo solo la lesione di un diritto inviolabile della persona.

Ma tali ipotesi, nel complesso non saranno autonome categorie di danno, ma voci del danno non patrimoniale, relative a diversi pregiudizi.

Ne consegue che all'atto dell'accertamento dell'effettivo pregiudizio, occorrerà rifarsi a concrete lesioni a prescindere da categorie astratte.

Nel caso del danno c.d. morale, occorrerà accertare la sofferenza morale a sé stante in assenza di alcuna componente patologica, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.

Quindi occorrerà che sia allegata una specifica sofferenza psichica distinta dal danno biologico inteso come patologia che invece, può anche presentare un'afflizione in aggiunta della patologia, ma che in tal caso non sarà un altro tipo di danno, ma sarà il danno biologico di una particolare intensità che si è riversata sugli aspetti dinamico relazionali dell'individuo.

Le S.U. enunziate, arrivano alla conclusione secondo cui determina una non ammessa duplicazione del danno, la congiunta liquidazione





del danno biologico e del danno morale sovente liquidato in percentuale del danno biologico, laddove non si dimostri anche con presunzioni, la sussistenza di una sofferenza morale distinta e diversa dal danno biologico.

Inoltre, il danno non patrimoniale, costituisce danno conseguenza che come tale deve essere allegato e provato, infatti accogliendo l'ormai prevalente tesi del danno conseguenza in ordine al danno non patrimoniale, si può affermare che non è la semplice lesione che provoca un danno automaticamente, ma è ciò che da essa ne scaturisce in termini di pregiudizio alla persona.

Mentre il danno biologico, è passibile di accertamento medico legale, sebbene non vincolante per il giudice, gli altri pregiudizi non patrimoniali, potranno essere accertati tramite la prova testimoniale o le presunzioni.

Quindi ed in conclusione, il danno biologico da definirsi come lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale appartiene alla categoria del danno non patrimoniale.

Il predetto danno ha risvolti anatomico-funzionali, relazionali ed in termini di sofferenza soggettiva, cioè il dolore che consegue alla lesione.

I tre risvolti possono avere nel concreto una intensità diversa, ma in termini giuridici, ci si muove all'interno della medesima categoria di danno non patrimoniale e non c'è spazio per una categoria distinta di





c.d. danno morale.

L'istruttoria ha consentito di accertare le lesioni personali subite dall'attrice a seguito di una condotta con rilevanza penale (lesioni colpose mediante omissione) cui, tuttavia non sono seguite ulteriori conseguenze pregiudizievoli tali da aggravare in termini di danno non patrimoniale il quantum risarcitorio come individuato nel corso del giudizio.

Invero, l'istante si limita ad allegare semplicemente di non aver potuto fruire di normali vicissitudini della vita sociale ordinariamente limitate in conseguenza di un trauma alla persona (cfr. punti da 26 a 33 dell'atto di citazione in primo grado).

Non risulta invece sufficientemente provata la ripercussione su una situazione giuridicamente rilevante a livello costituzionale, significativa al punto da riconoscere un ulteriore e distinto pregiudizio non patrimoniale.

Tali eventi appaiono direttamente riconducibili al concetto di danno biologico che comprende anche un minimo di afflizione conseguenza delle lesioni subite alla persona, risultando giustificata l'applicazione della Tabella del danno biologico per le lesioni micropermanenti (sotto i 9 punti di invalidità) di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005) con gli importi relativi ai punti di invalidità come aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 19.7.16 (46,10 euro pro die).

Orbene, quanto al danno biologico, dalle conclusioni del ctu, che si





fanno proprie perchè esenti da vizi logico giuridici, lo stesso è pari per i postumi residui al 8,5% con ITT di giorni 20 e ITP di giorni 40 al 50%.

All'istante, che alla data del sinistro aveva anni 40, in applicazione delle su richiamate tabelle, spetta la somma di € 14440,20 per danno biologico complessivo.

La somma in oggetto è stata determinata con la rivalutazione all'attualità, ma al ricorrente compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito alla data del sinistro di anno in anno rivalutato, dal di del fatto ( 6.11.07) sino a quello della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. sent. n. 1712/1995).

A titolo di danno patrimoniale, non risulta provata la stretta connessione tra il sinistro e la mancata occupazione dell'attore, atteso che i danni subiti non appaiono talmente gravi da impedire ogni attività lavorativa.

Va invece liquidata, la somma di € 9000,00 determinata da una valutazione del ctu, alal stregua delle ordinarie attività e vicissitudini per le lesioni di cui è causa, a titolo di danno da lucro emergente futuro verosimilmente connesso alle cure mediche che in futuro dovranno essere effettuate.

La somma in oggetto è stata determinata con la rivalutazione all'attualità, ma al ricorrente compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale





sull'ammontare originario del credito alla data del sinistro di anno in anno rivalutato, dal di del fatto ( 6.11.07) sino a quello della pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. sent. n. 1712/1995).

Quanto al danno al velocipede, lo stesso si liquida secondo equità, attesa la natura dei danni, il tipo di bicicletta, in € 250,00 comprensivo di interessi e rivalutazione.

Si esclude il danno da fermo tecnico, atteso che non può presumersi e manca la prova ( Cass. Sez. 3, *Sentenza n. 20620 del 14/10/2015*) "Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo".

In ordine al danno emergente, risulta in atti che l'attore ha corrisposto per spese vive mediche € 49,05 a cui spetterà il maggior danno in quanto debito di valuta di cui all'art. 1224 c.c.

Sul punto si osserva che nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2 (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendo ritenersi superata l'esigenza di inquadrare a tale fine il creditore in





una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284 cod. civ., comma 1.

A titolo di danno emergente futuro, dovrà corrispondersi la somma di € 4.055,15, per l'assistenza tecnica, legale e medica in sede stragiudiziale, che l'attore dovrà pagare al suo legale. Poiché la somma è certa, nel suo esborso, atteso l'accordo tra il legale e la parte, ma non ancora esigibile al momento della redazione della sentenza, in quanto le parti hanno pattuito la riscossione solo all'esito del giudizio, per tale importo non saranno dovuti gli interessi legali prima del deposito della sentenza.

Insussistente la responsabilità aggravata invocata dall'attrice a carico di controparte, in quanto le difese espletate, non rientrano nel concetto di dolo o colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Condanna Unipol Ass.ni s.p.a. in persona del l.r.p.t, e Mauri Laurina, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di €234440,20 con gli interessi al tasso legale





sull'ammontare originario del credito alla data del sinistro di anno in anno rivalutato, dal dì del fatto ( 6.11.07) sino a quello della pubblicazione della sentenza, dopo tale data decorreranno gli interessi legali;

- Condanna Unipol Ass.ni s.p.a. in persona del l.r.p.t, e Mauri Laurina, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 49,05 a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dai singoli esborsi al soddisfo e la eventuale differenza, a decorrere dalla data dei singoli esborsi, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato ai sensi dell'art.1284 cod. civ., comma 1;
- Condanna Unipol Ass.ni s.p.a. in persona del l.r.p.t, e Mauri Laurina, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 250,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- Condanna Unipol Ass.ni s.p.a. in persona del l.r.p.t, e Mauri Laurina, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di € 4.055,15 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- Condanna Unipol Ass.ni s.p.a. in persona del l.r.p.t, e Mauri Laurina al pagamento in favore dell'avv.to Liguori Michele, legale anticipatario, delle spese di lite in favore dell'attore che si quantificano in € 6500,00 , ed € 900,00 per spese vive, oltre iva e cassa e spese generali, spese di ctu, per il giudizio in primo grado e riassunzione;







- Condanna Unipol Ass.ni s.p.a. in persona del l.r.p.t, e Mauri Laurina al pagamento in favore dell'avv.to Liguori Michele, legale anticipatario, delle spese di lite per il giudizio di Cassazione per € 7000,00, oltre iva, cassa e spese generali  
Così deciso in Napoli, 6.10.16

Il giudice

Diego Ragozini

